

Se il deputato Ferraris acconsente a che parli prima il deputato Bertea....

FERRARIS. Parli pure, io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Parli adunque il deputato Bertea.

BERTEA. Io non desiderava che uno schiarimento, e si è per questo che mi arbitrava di prendere la parola.

Desidero sapere se dicendo che le quote inesigibili saranno a carico dell'esercizio successivo, s'intenda che il peso delle medesime debbe sopportarsi da tutto lo Stato, ovvero rispettivamente da ciascuna provincia o comune o consorzio.

CORTESE, relatore. È a carico di tutto l'esercizio, è per tutti.

BERTEA. Allora mi pare che diventi inutile; perchè, siccome la somma che si vuol ricavare dalla ricchezza mobile deve essere determinata d'anno in anno, non trovo ragione per cui si voglia derminare *a priori* la reimposizione delle quote inesigibili. Certo che della importanza di tali quote deve il ministro tener conto per la maggiore o minore somma a chiedersi nell'anno successivo, ma è per lo meno superfluo di prestabilirne la reimposizione.

Se poi, come dapprima io dubitava, quelle quote si volevano addossare rispettivamente a ciascuna provincia, comune o consorzio, allora io troverei ciò ingiustissima cosa perchè si verrebbero ad aggravare coloro appunto che col fatto hanno dimostrato d'essere i più poveri. Quindi in questo caso proporrei la soppressione della seconda parte dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris intende di parlare?

FERRARIS. Mi riservo sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Ora ci sarebbe l'emendamento dell'onorevole Boggio, ma non è presente.

Viene in seguito quello dell'onorevole Lualdi, il quale propone di surrogare agli articoli 3 e 4 del disegno di legge il seguente articolo:

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra i comuni ed i consorzi in base alle dichiarazioni da farsi dai contribuenti a termine di legge. »

Ha la parola l'onorevole Lualdi.

LUALDI. Dirò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento, mentre invece ieri aveva avuto l'onore di esporre alla Camera che io approvava l'emendamento proposto dall'onorevole Boggio. Ciò avvenne per un equivoco mio, derivato da non averlo sott'occhio, per avere cioè ritenuto che il medesimo parlasse di redditi imponibili *da dichiararsi*, anziché dei redditi imponibili dichiarati ed accertati nel riparto del 1864. Del resto le considerazioni che già addussi ieri per giustificare l'importanza che io attribuiva a che fossero rinnovate le dichiarazioni stesse, mi dispensano dall'insistere ancora su quest'argomento. Io sono tratto a dover parlare contemporaneamente sia dell'articolo terzo che dell'articolo quarto, perchè dessi sono così fra sè stessi addentellati che la modificazione la quale io invocherei fosse adot-

tata per l'articolo quarto, necessariamente condurrebbe a prestabilirla anche nell'articolo terzo.

Amesso che il contingente provinciale si sia dovuto accettare come una necessità, io troverei che quando si discendesse a ripartirlo fra i consorzi ed i comuni nel modo espresso dall'articolo 3, si verrebbe a commettere una flagrante ingiustizia, perchè si considererebbero come attendibili pel 1865 dei dati i quali dovevano aver valore soltanto pel 1864.

Già alcuni preopinanti hanno coi loro discorsi dimostrata la probabilità che le consegne nei comuni e nei consorzi non possano essere state fatte dappertutto colla stessa verità per parte dei contribuenti, e colla stessa esattezza e buona riuscita controllate dalla Commissione per poterne inferire che dappertutto, dai comuni e dai consorzi, si sia avuto per dichiarazioni una rendita egualmente proporzionata alla rendita reale; quindi ne avverrebbe questo fatto spiacevolissimo ed irritante che, cioè, i comuni ed i consorzi, i quali furono più veritieri per il principio già passato dell'articolo 2, che si debba tener come base dell'aggravio di quest'anno la proporzione di due terzi dei redditi stati dichiarati pel 1864, verrebbero a pagare di più e sarebbero in certo qual modo puniti di essere stati più onesti di altri comuni e consorzi, i quali si fossero tenuti al disotto del vero. Di qui adunque una prima necessità morale di far ricorso a nuove dichiarazioni.

Indipendentemente poi dalla diversa esattezza e fedeltà, con cui poterono avere luogo le medesime dichiarazioni ci sono altri argomenti che ne comandano la rinnovazione. Se si considera difatti che i redditi i quali furono dichiarati per la tassa del 1864 si riferiscono al 1863, si comprenderà come facilmente possa darsi che un individuo che risiedeva in un comune od in un consorzio nel 1863 se ne fosse distaccato nel 1864. Di modo che, mentre da una parte avrebbe contribuito pe' suoi redditi del 1863 ad aggravare la quota che sarebbe assegnata quest'anno allo stesso comune o consorzio, dall'altro canto egli non vi dimorerebbe più a sostenerne la propria aliquota ed a pagarne la tassa relativa.

Io perciò non posso che insistere ancora nella domanda che aveva l'onore di fare ieri, che, cioè, si abbiano a fare le nuove dichiarazioni ed a tener conto dei cambiamenti intervenuti nel 1864.

Altra ingiustizia ed assurdità che deriverebbero da questo articolo, se fosse approvato, come è proposto dalla Commissione, sarebbero queste: suppongasi che un individuo nel 1863 avesse un capitale a mutuo ipotecato di 100,000 lire, egli avrà dichiarata la rendita per la tassa del 1864 in 5000 lire, poi al principio del 1864 abbia recuperato questa somma per convertirla nel possesso di uno stabile.

Or bene, se l'articolo 4, come venne proposto, venisse approvato, egli dovrebbe pagare nel 1865 una tassa quale proprietario di ricchezza mobile, la quale egli cessò di possedere sino dal principio del 1864 per